

Publicato il 03/06/2021

N. \_\_\_\_/2021 REG.PROV.CAU.  
N. \_\_\_\_/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. \_\_\_\_\_ SEL di prot. del \_\_\_\_\_ consegnato per notifica nella

medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_SEL di prot. e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 08.02.2021;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore i \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_SEL di prot. e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 08.02.2021;
- del verbale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_/3-6 SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 08.02.2021;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi

carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, approvate con determinazione nr 164/3-8-2019 CC di prot. del 20.10.2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate nella G.U.R.I.- 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

**E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da \_\_\_\_\_ il 23/4/2021:

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**

- del decreto del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione

esaminatrice, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. \_\_\_\_\_ SEL di prot. del \_\_\_\_\_ consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_/3-4 SEL di prot. e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 08.02.2021;

- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_/3-5 SEL di prot. e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 08.02.2021;

- del verbale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_/3-6 SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 08.02.2021;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, approvate con determinazione nr 164/3-8-2019 CC di prot. del 20.10.2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate nella G.U.R.I.- 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIA' RICHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

e in subordine, per il risarcimento del danno già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso non appare del tutto destituito di fondamento, ove si considerino le peculiarità che connotano il servizio già reso dal ricorrente quale Volontario in Ferma Prefissata, più volte rafforzato nell'ambito dell'Esercito (ove ha dimostrato elevato rendimento) e dei titoli ulteriori dallo stesso vantati;

Ritenuto che, in ragione di ciò, sussistano le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva ai fini del riesame, con prescrizione espressa di svolgimento di un nuovo colloquio, all'uopo incaricando la Commissione che ha già reso il giudizio gravato, ma in diversa composizione, la quale dovrà provvedere possibilmente entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 13 ottobre 2021, a cui, peraltro, si rinvia la liquidazione delle spese della presente fase

di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 13 ottobre 2021, a cui, peraltro, rinvia la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al ricorrente e al Ministero della Difesa, anche presso la sede reale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021, svoltasi con collegamento "da remoto", ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.